

XCVIII SEDUTA*(POMERIDIANA)***MERCOLEDI' 8 MAGGIO 1991****Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO****INDICE**

Testo unificato della proposta di legge
 Amadu - Serra A. - Soro - Ladu S. - Atzori
 - Carusillo - Corda - Fantola - Tidu - Usai
 S. - Baghino - Deiana - Fadda P. - Giagu
 - Lorettu - Manunza - Onida - Randazzo
 - Sechi - Selis - Serra G. - Serra Pintus -
 Tamponi: "Provvedimenti in materia di
 edilizia residenziale pubblica" (97) e del
 disegno di legge: "Programma regionale
 per la cessione del patrimonio abitativo
 degli enti pubblici ed il reimpiego delle
 entrate finanziarie" (164). (Continuazione,
 fine della discussione e approvazione):

COGODI.....	3114
AMADU.....	3115
PILI, Assessore dei lavori pubblici.....	3115
(Votazione per appello nominale).....	3122
(Risultato della votazione).....	3122

La seduta è aperta alle ore 17 e 36.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 26 aprile 1991, che è approvato.

Continuazione, fine della discussione e approvazione del testo unificato della proposta di legge Amadu - Serra A. - Soro - Ladu S. - Atzori - Carusillo - Corda - Fantola - Tidu - Usai S. - Baghino - Deiana - Fadda P. - Giagu - Lorettu - Manunza - Onida - Randazzo

- Sechi - Selis - Serra G. - Serra Pintus - Tamponi: "Provvedimenti in materia di edilizia residenziale pubblica" (97) e del disegno di legge: "Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie" (164)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge numero 97 e del disegno di legge numero 164.

Si dia nuovamente lettura del titolo, la cui discussione era stata sospesa nella precedente seduta del 7 maggio.

SECHI, Segretario:

TITOLO

Programma regionale per la cessione del patrimonio abitativo degli enti pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziarie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

SECHI, Segretario:

Art.1

Finalità

1. Allo scopo di realizzare un migliore utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblico, la Regione Sardegna, in attuazione dell'articolo 5, lettera d) dello Statuto ed in applicazione dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, favorisce l'accesso alla proprietà della casa.

2. Gli Istituti autonomi per le case popolari, i Comuni e gli enti pubblici della Sardegna procedono all'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della vigente normativa, attraverso programmi annuali di cessione secondo quanto indicato nei successivi articoli.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli alloggi di servizio assegnati mediante semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione;

b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il contributo od il concorso dello Stato o della Regione;

c) le costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie sprovviste di abitazione (case parcheggio);

d) gli alloggi espressamente destinati a scopi assistenziali o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Signor Presidente, colleghi, intervengo brevemente sull'articolo 1 per chiedere un chiarimento. Qualora il chiarimento venga dato nei termini in cui è stato dato informalmente in queste ore di preliminari, di incontri, di abboccamenti, di scambi di opinioni, è opportuno che di ciò rimanga traccia, che ne sia dato atto, perché non è indifferente, ai fini della interpretazione di una legge, oltre alla lettera

delle norme, anche lo spirito, la motivazione, la *ratio* complessiva. Questo chiarimento riguarda l'articolo 1 e se esso verrà dato in termini positivi ritengo che dovrebbe conseguire una modifica della relazione alla legge. Quasi mai, quando approviamo le leggi, prestiamo un'attenzione anche minima alle relazioni, quasi che si tratti di atti del tutto opzionali, irrilevanti; invece, quando si tratta di provvedimenti la cui applicazione tocca interessi molto concreti, la *ratio* e la motivazione delle norme, cioè le loro ragioni di fondo, hanno un rilievo importante ai fini dell'interpretazione e della gestione successiva di una legge.

Nella relazione illustrata della proposta di legge numero 97, ripresa poi nella relazione della Commissione, vi è un passaggio che abbisogna o di un chiarimento o di una espunzione, cioè di essere tolto dalla relazione stessa. Vi si legge infatti che il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è "di fatto", ormai, privatizzato, perché moltissime famiglie, col passare del tempo, hanno perduto i requisiti che legittimano la loro permanenza negli alloggi e i comuni (ma non si comprende perché si citino i comuni e non altri: IACP, Regione stessa, tutti quelli che gestiscono patrimoni pubblici), di fronte a un fenomeno di tale portata, non procedono agli sfratti per paura di ripercussioni sociali. Parrebbe che la motivazione - non unica, non esclusiva, ma tuttavia nemmeno tanto marginale - che presiede all'introduzione di questa normativa sia quella di adottare una sorta di sanatoria delle condizioni di illegittimità. Dal chiarimento che informalmente è stato richiesto abbiamo invece potuto apprendere che i proponenti, sia quelli di parte consiliare, sia la Giunta regionale, ritengono che la possibilità del riscatto debba essere offerta soltanto a chi non versi in stato di illegittimità. Non è dunque una sanatoria, poiché la possibilità del riscatto è data a chi è assegnatario legittimo. La parola legittimità, tuttavia, non ricorre, ma è implicita nell'articolazione normativa, a partire dall'articolo 1, perché assegnatario può essere chi mantiene i requisiti giuridici per essere considerato tale. E' vero peraltro che per assegnatario potrebbe essere inteso, perché così si dice nella

relazione, anche chi ha avuta assegnata una casa da cui dovrebbe essere estromesso (senza che i comuni vi provvedano per non so quali ragioni), il che lascerebbe aperta la possibilità di una sanatoria implicita. Perciò su questo punto ritengo sia necessario un chiarimento, volto ad escludere che poniamo in essere una operazione del tutto contraria a quella che si enuncia. Noi, cioè, vogliamo dare un vantaggio a chi, abitando una casa, può essere in condizioni di farla sua, di riscattarla; vogliamo inoltre alimentare un fondo per costruire nuove case. Se dovessimo invece operare sanatorie in modo implicito (ma nella relazione non è tanto implicito), anziché il fine dichiarato se ne perseguirebbe concretamente un altro, favorendo operazioni che io ritengo nessuno di noi legislatori, nessun consigliere regionale condivida. Non sfugge a nessuno che il riscatto di cui si parla avviene ad un prezzo agevolato, perché lo dice la legge: alloggi che valgono 100, cioè, grazie ai meccanismi di agevolazione, possono essere pagati 20-30, circa un terzo del loro valore. Se dovessimo accedere all'ipotesi che per avere diritto al riscatto basta lo stato di detenzione di un alloggio pubblico, anche in condizioni di illegittimità, rispetto alle quali la pubblica amministrazione si arrende, noi faremmo dei bei regali a chi proprio non li merita e soprattutto non alimenteremmo quel fondo che deve essere alimentato per costruire nuove case per chi ha bisogno di case. Io credo perciò che debba essere dato un chiarimento formale, nel senso che si modifica l'articolo, oppure almeno una interpretazione autentica, precisando fuori da ogni dubbio che le condizioni che si vogliono prendere in considerazione sono quelle di legittimità, cioè la condizione soggettiva tutelata è quella di chi sia assegnatario legittimo e sia titolare dei relativi requisiti giuridici. Si chiarisca in sostanza che potrà riscattare la casa non chiunque, ma solo colui che mantenga le condizioni per essere assegnatario legittimo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (D.C.). Signor Presidente, ono-

revole colleghi, ritengo che l'osservazione ora fatta dal collega Cogodi sia corretta. Effettivamente l'affermazione contenuta sia nella relazione generale dei presentatori della proposta di legge numero 97 sia nella relazione di accompagnamento al testo unificato dopo l'esame della Commissione non è congrua e non è pertinente non solo rispetto alle finalità della legge, ma neanche rispetto alla normativa generale, anche nazionale, che la legge stessa presuppone. Effettivamente possono conseguire il riscatto delle abitazioni solo coloro i quali hanno titolo al conseguimento dell'assegnazione e siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge; questo sia chiaro, deve essere chiaro. La legge non introduce assolutamente una sanatoria, ma costituisce, effettivamente, un atto pienamente ispirato a criteri di legittimità. Gli emendamenti che sono stati presentati a modifica di alcuni articoli ed a specificazione ulteriore della normativa sono un'ulteriore dimostrazione di questo assunto e credo eliminino qualsiasi dubbio. Perciò ritengo che il collega Cogodi e tutta l'Assemblea possano concordare sul fatto che stiamo andando verso l'approvazione di una legge che non vuole essere di sanatoria, ma vuole soltanto garantire il rispetto di diritti e di posizioni assolutamente legittime.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pili. Ne ha facoltà.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. Signor Presidente, credo che l'onorevole Cogodi facesse riferimento anche ai discorsi che abbiamo fatto ancora stamattina; per quanto riguarda l'intento della Giunta credo di poter richiamare la relazione di accompagnamento della stessa Giunta regionale al disegno di legge numero 164. La Giunta intende promuovere il riscatto della casa con una ben determinata funzione sociale, come risulta dalla relazione al disegno di legge, nella quale non è contenuto alcuno dei riferimenti su cui si è soffermato il collega Cogodi. La relazione della Giunta fa un chiaro riferimento al concetto secondo cui il riscatto della casa ha una ben determinata funzione sociale; l'alloggio popolare è un bene

economico che il potere pubblico destina alla comunità e pertanto la cessione dell'alloggio può considerarsi costituzionalmente garantita solo per favorire un gran numero di famiglie che non sono certamente a reddito elevato; peraltro in alcune città può accadere che determinate persone, le quali occupano questi alloggi, diano l'impressione di avere un reddito probabilmente più elevato di quello fiscalmente accertato; questo fenomeno non può tuttavia essere eliminato con nessuna norma di legge. Io invito anche l'onorevole Cogodi, se conosce questi casi abnormi, a denunciarli, in modo tale che, così come abbiamo fatto altre volte, anche come Assessorato, noi possiamo intervenire. Devo dire che chi è locatario di alloggi di edilizia economica e popolare deve rispondere a determinati requisiti, basati proprio sul reddito, per cui non è possibile detenere gli alloggi in assenza di tali requisiti, salvo inadempienze colpevoli degli Istituti delle case popolari, che sono tenuti ogni anno a richiedere la dichiarazione dei redditi per poter formulare le fasce di canone. Credo che sostanzialmente questi casi non dovrebbero verificarsi, però tutto può accadere e se accade chi ne è a conoscenza è invitato a segnalarli anche perché si possa intervenire.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

SECHI, *Segretario*:

Art. 2

Programmi annuali di cessione

1. I programmi di cui al precedente articolo 1, predisposti distintamente per il patrimonio di edilizia sovvenzionata e per quello di edilizia non sovvenzionata, sono proposti all'approvazione della Regione entro il 30 marzo di

ciascun esercizio finanziario e debbono indicare, oltre alle linee di politica gestionale del patrimonio perseguita da ciascun ente gestore, i criteri di utilizzo delle entrate derivanti dalle cessioni patrimoniali.

2. I programmi di cessione e di riutilizzo delle entrate sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici, nel rispetto del piano regionale di sviluppo e degli atti della programmazione della Regione nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

3. L'approvazione dei programmi di riutilizzo, qualora riferiti ad alloggi di edilizia sovvenzionata, costituisce l'atto di proposta della Regione per la successiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Serra A. - Amadu - Ortu - Satta G. - Zucca

Art. 2

Al secondo comma dell'articolo 2, dopo l'espressione "su proposta dell'Assessore regionale dei lavori pubblici" è aggiunta la frase "sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Metto ora in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 3.

SECHI, *Segretario*:

Art. 3

Cessione del patrimonio ex A.C.A.I. nel
Comune di Carbonia

1. L'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari predispone, nell'ambito dei programmi annuali di cui al precedente articolo 2, e comunque non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito programma di cessione degli alloggi realizzati dall'A.C.A.I. e successivamente trasferiti alla S.M.C.S., la cui alienazione, per le modalità di costruzione e la vetustà di tale patrimonio, è ritenuta utile, ai sensi dell'articolo 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per una migliore gestione del patrimonio amministrativo del predetto Istituto.

2. La cessione degli alloggi di cui al comma precedente che risultino occupati senza titolo è subordinata alla regolarizzazione dei rapporti locativi secondo quanto disposto dall'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, e successive modificazioni. A tal fine il Comune di Carbonia, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e su segnalazioni dello I.A.C.P. di Cagliari, provvede a dichiarare decaduti, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, gli assegnatari che abbiano ceduto in tutto o in parte gli alloggi assegnati o non abitino più stabilmente negli stessi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Pili - Oppi - Satta A.

Art. 3

Alla fine del secondo comma dell'articolo 3 aggiungere il seguente periodo:

“Salvo che non siano emigrati per motivi di lavoro e che comunque non abbiano ceduto in tutto o in parte l'alloggio ad essi assegnato”. (6)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*.
Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

SECHI, *Segretario*:

Art.4

Cessione del patrimonio di edilizia
sovvenzionata

1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla Regione ai sensi del precedente articolo 1 ed assoggettato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto secondo le modalità

indicate dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

2. E' vietato per un periodo di dieci anni procedere alla modificazione della destinazione d'uso degli immobili ceduti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Zucca - Ladu L. - Satta G. - Sanna - Manca - Urraci - Casu

Art. 4

Dopo il comma 1 è aggiunto il comma 2: "Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre dieci anni, abbiano integralmente pagato il canone di locazione e siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla L.R. n. 38/85". (3)

Emendamento sostitutivo totale Manchinu - Serra A. - Amadu - Satta G. - Zucca - Ortu

Art. 4

Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla Regione ai sensi del precedente articolo 1 ed assoggettato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto secondo le modalità indicate dagli articoli 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre 10 anni e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 aprile 1989 n. 13 e successive modifiche e integrazioni ed abbiano pagato integralmente il canone di locazione.

E' vietato per un periodo di dieci anni procedere alla modificazione della destinazione d'uso degli immobili ceduti. (10)

ZUCCA (P.D.S.). L'emendamento numero 3 è ritirato.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 10 ha facoltà di parlare l'onorevole Manchinu.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 4 bis.

SECHI, *Segretario*:

Art. 4 bis

Limiti di cessione

1. Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione del programma di cessione di cui al precedente articolo 2 non possono nel complesso superare il 50 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ogni singolo Istituto o Comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Manchinu - Serra A. - Amadu - Zucca - Satta G. - Ortu

Art. 4 bis

Limiti di cessione

Gli alloggi ceduti in proprietà in attuazione

del programma di cessione di cui al precedente articolo 2 non possono nel complesso superare il 25 per cento di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà di ogni singolo Istituto o Comune al momento dell'entrata in vigore della presente legge. (8)

PRESIDENTE. Uno di presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 5.

SECHI, *Segretario*:

Art. 5

Cessione del patrimonio di edilizia non sovvenzionata

1. Il patrimonio edilizio compreso nei programmi approvati dalla Regione ai sensi del precedente articolo 1 e non assoggettato alla gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, è ceduto agli assegnatari che ne fanno richiesta sulla base del valore venale degli alloggi determinato dall'Ufficio tec-

nico erariale ed in ogni caso il prezzo non potrà essere inferiore a quello determinabile ai sensi dell'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

2. Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre 10 anni ed abbiano integralmente pagato i canoni di locazione.

3. Il pagamento del prezzo è effettuato in contanti o ratealmente con iscrizione di ipoteca sull'alloggio ceduto.

4. Il pagamento rateale è fissato per un periodo massimo di 15 anni con la maggiorazione delle rate di un tasso di interesse pari al tasso di sconto vigente alla stipula dell'atto di cessione.

5. Alle cessioni di cui al presente articolo si applicano le norme contenute nei commi quinto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modificazioni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo parziale. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Zucca - Ladu L. - Satta G. - Sanna - Manca - Urraci - Casu

Art. 5

Il comma 2 è così sostituito:

“Possono conseguire il riscatto dell'alloggio gli assegnatari che siano inquilini da oltre dieci anni, abbiano integralmente pagato il canone di locazione e siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui alla L.R. 32/85.” (5)

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.

Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). L'emendamento numero

5 è ritirato.

PRESIDENTE. Dunque, resta l'articolo senza l'emendamento. Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 6.

SECHI, *Segretario*:

Art. 6

Cessione del patrimonio abitativo

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari possono comprendere, nei programmi di cui al precedente articolo 2, unità immobiliari non residenziali che, per collocazione e specifica destinazione, abbiano scarsa rilevanza sociale.

2. La cessione delle unità immobiliari di cui al comma precedente è effettuata all'incanto sulla base di un prezzo iniziale determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 7.

SECHI, *Segretario*:

Art. 7

Reimpiego delle entrate

1. Le somme ricavate dalla cessione del patrimonio di cui ai precedenti articoli 1 e 6 sono destinate:

a) all'acquisto, alla costruzione ed al recupero di alloggi di edilizia sovvenzionata;

b) alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla deliberazione CIPE 27 ottobre

1988;

c) alla realizzazione di urbanizzazioni e di servizi in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere;

d) all'acquisizione di aree per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Serra A. - Amadu - Zucca - Satta G. - Ortu

Art. 7

Al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

“a) alla costruzione di alloggi-parcheggio e di alloggi di edilizia agevolati convenzionata al fine di promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza, come previsto dall'articolo 21, lettera e), della L. R. 6.4.89, n. 13”. (9)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

MANCHINU (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Si dia lettura dell'articolo 8.

SECHI, *Segretario*:

Art. 8

Norma transitoria

1. Il termine del 31 dicembre 1986, previsto al primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente "Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", è prorogato al 31 dicembre 1990.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

SECHI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Giagu - Amadu

Art.8

Dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 bis

Il dodicesimo comma dell'art. 8 della L.R. 6/4/1989, n. 13, è così sostituito:

"12. Ai componenti delle commissioni di cui ai precedenti commi è corrisposto un gettone di presenza di lire 80.000 lorde per ciascuna seduta, intendendosi per seduta quella svolta nell'ambito della giornata solare anche se in tempi frazionati". (1)

Emendamento aggiuntivo Manchinu - Giagu - Amadu

Art.8

Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8 ter

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 30.000.000 annue.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 30.000.000

mediante riduzione della riserva prevista dal punto 3 della Tabella A allegata alla L. R. 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991)

In aumento

08 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Cap. 08103-01 - Finanziamento ai Comuni per il funzionamento delle Commissioni incaricate dell'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8, L.R. 6 aprile 1989, n. 13 e art. della precedente legge)

lire 30.000.000

3. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico sul capitolo 08013-01 del bilancio della Regione per l'anno 1991 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. (2)

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati.

MANCHINU (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti numero 1 e numero 2 ha facoltà di parlare l'onorevole As-

sessore dei lavori pubblici.

PILI (P.S.I.), *Assessore dei lavori pubblici*.
La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato.)

Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per appello nominale del testo unificato dei progetti di legge numero 97 e 164. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari ai progetti di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il numero del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale. *(E' estratto il numero 36, corrispondente al nome del consigliere Mannoni.)*

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello iniziando dal consigliere Mannoni.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

Rispondono sì i consiglieri: Mannoni - Manunza - Meloni - Merella - Morittu - Mulas F. - Onida - Onnis - Ortu - Pili - Porcu - Pubusa - Randazzo - Ruggeri - Salis - Serra A. - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai E. - Usai S. - Zucca - Zurru - Amadu - Atzori - Barranu - Cabras - Cadoni - Carusillo - Casu - Casula - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda A. - Fadda F. - Fadda P. - Fantola - Farigu

- Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lorelli - Manca - Manchinu.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatoreangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei progetti di legge numero 97 e 164:

presenti	61
votanti	60
astenuti	1
maggioranza	31
favorevoli	60

(Il Consiglio approva).

Sospendo la seduta per cinque minuti. E' convocata d'urgenza la conferenza dei Capi-gruppo per decidere il prosieguo dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 07, viene ripresa alle ore 19 e 47.)

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori per comunicare che la conferenza dei Capi-gruppo, visto l'esito dei lavori della Commissione competente in merito al disegno di legge numero 113 recante: "Norme integrative per l'attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, numero 45, concernente: 'Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale'", ha considerato la possibilità che in questa tornata dei lavori il provvedimento possa essere esaminato ed eventualmente approvato. Però, vista l'ora tarda, all'unanimità la conferenza dei Capi-gruppo dà mandato al Presidente di comunicare che i lavori riprenderanno domani, 9 maggio, alle ore 9 e 30 e si protrarranno fino alle ore 14 con la speranza che a quell'ora il provvedimento sia stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale. Se questo non si verificasse verrà interrotto l'esame del provvedimento e il Consiglio regionale sarà riconvocato, per concludere la discussione, venerdì della settimana prossima, cioè il 17 maggio, alle ore 9 e 30. Questo

ordine dei lavori è collegato ad un avvenimento politico che interessa uno dei partiti presenti in Consiglio regionale, il quale svolgerà il proprio congresso nazionale da lunedì a giovedì, spero di essere stato chiaro, in modo che gli onorevoli consiglieri possano programmare i propri impegni.

La seduta è tolta alle ore 19 e 50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
